

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Cons. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

nella riunione tenuta in Roma il 29 luglio 2002, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA CIRCA LA LEGITTIMITA' DI NUOVA DECISIONE DI ESSA COMMISSIONE, DISPOSTA DALLA C.A.F., IN MERITO AL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE SPORTIVO, PALOMBA GENNARO, SU QUESTIONE OGGETTO DI DECISIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI, GIA' PASSATA IN GIUDICATO

Con nota in data 11 luglio 2002, la Commissione disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sottopone alla valutazione della Corte federale una vicenda che può sintetizzarsi come segue.

1. Il dott. Gennaro Palomba, procuratore sportivo, veniva deferito dalla Procura federale in quanto nel suo comportamento erano ravvisabili aspetti deontologicamente non corretti ai sensi del vigente Regolamento dei procuratori sportivi.

La Commissione disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con

decisione pubblicata sul C.U. n. 179 del 24.4.2002, dichiarava inammissibile il deferimento del Palomba per difetto di giurisdizione.

Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore federale, il cui gravame era accolto dalla C.A.F. sul presupposto che i procuratori sportivi non sono sottoposti, in via esclusiva, per tutte le infrazioni dagli stessi poste in essere al giudizio della Commissione procuratori sportivi, dovendosi gli stessi ritenere soggetti alla giurisdizione della stessa Commissione solo quando si rendono responsabili della violazione dei doveri strettamente inerenti all'espletamento professionale del mandato ricevuto e rimanendo assoggettati alla giurisdizione disciplinare ordinaria per ogni altra violazione.

La C.A.F., pertanto, annullava la decisione della Commissione disciplinare, alla quale rimetteva gli atti per l'esame di merito.

Osservava peraltro la Commissione disciplinare che dall'esame degli atti era risultato che, per la specifica fattispecie, il dott. Palomba era stato già giudicato, sotto ogni aspetto, dalla Commissione procuratori sportivi, nella seduta del 5 dicembre 2001, e che la pronuncia assolutoria resa non risultava essere stata impugnata ed era dunque passata in giudicato.

Alla luce di tali premesse, la Commissione disciplinare, rilevato che potrebbe configurarsi un conflitto tra diversi Organi disciplinari della Federazione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla Corte federale per un parere sulla questione.

2. La Corte federale rileva preliminarmente che, con specifico riferimento al caso Palomba, la questione è di assai agevole soluzione, in quanto il predetto, per gli stessi fatti, era stato già giudicato dall'allora Commissione procuratori sportivi, con decisione assolutoria non impugnata e quindi passata in giudicato, per cui l'eventuale ulteriore giudizio da parte della Commissione disciplinare comporterebbe una patente, inammissibile violazione del principio *ne bis in idem*.

Sulla base di questo assorbente rilievo deve escludersi la competenza, nel caso di specie, della Commissione disciplinare.

3. Tuttavia, la Corte federale ritiene di cogliere l'occasione per esaminare *funditus* la questione della competenza a conoscere degli illeciti commessi dagli agenti di calciatori (già procuratori sportivi), alla luce delle disposizioni contenute nel "regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori", pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 novembre 2001 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 25 del regolamento stesso.

A decorrere da tale data sono unicamente le disposizioni di tale regolamento a disciplinare le questioni di natura processuale - come quella in esame, attinente alla competenza -, per la cui soluzione, come è noto, occorre fare riferimento - alla stregua dei principi generali in materia - alla normativa vigente al momento in cui la questione si pone (cfr. art. 5 cod. proc. civ.: "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda").

Del resto è chiaro che, anche a voler ammettere che si sia verificato, con il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento, un mutamento in ordine alla competenza a giudicare sulle infrazioni dei procuratori sportivi (oggi agenti di calciatori), l'individuazione del giudice competente, operato dalla C.A.F. nella Commissione disciplinare, non avrebbe senso qualora tale giudice, pur se in precedenza competente, fosse stato privato della competenza in materia ad opera del nuovo regolamento.

Né, in senso contrario, può invocarsi il disposto dell'art. 24, comma 5, del nuovo regolamento (secondo cui "i procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono decisi in conformità al regolamento del 19 dicembre 1997"), in quanto tale disposizione sembra avere riguardo piuttosto alla disciplina di carattere sostanziale, al

fine di regolare, con espressa disposizione transitoria, il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento, alla stregua - anche se con contenuto diverso - di quanto dispone l'art. 2 del codice penale in materia di successione di leggi penali.

Che la disposizione in questione non si riferisca alla competenza a giudicare si evince sia dal fatto che, per superare il principio generale in precedenza richiamato, sarebbe stata necessaria una norma ben più esplicita, che dalla considerazione che non avrebbe avuto alcun senso logico che, nel momento in cui con il nuovo regolamento si innovava profondamente anche la composizione della Commissione e la relativa procedura, fosse conservato il vecchio sistema (con la precedente Commissione) per un limitatissimo numero di casi.

4. Ciò posto, ritiene la Corte federale che il vigente regolamento affermi in maniera inconfutabile la competenza della Commissione degli agenti di calciatori per tutte le infrazioni addebitate a tali soggetti.

Ciò si desume, in particolare, dagli artt. 17 e 18. Il primo, al comma 1, enumera le sanzioni cui è soggetto “ l'agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri ovvero *non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari* della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A...”. L'art. 18, poi, al comma 1, dispone che “ l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare”.

Dal riportato disposto normativo si evince, innanzitutto, che alle infrazioni proprie dell'agente sono accomunate quelle concernenti le norme federali, statutarie e regolamentari e che per entrambe le categorie di infrazioni sono applicabili le medesime sanzioni (art. 17, comma 1) e, inoltre, che per tutte tali infrazioni (quelle proprie e le altre) è prevista la competenza dell'apposita Commissione (art. 18, comma 1, che per la sua collocazione e per la sua formulazione, non può che riferirsi a tutte le infrazioni previste dall'art. 17, comma 1).

Va ancora rilevato che il carattere esclusivo della competenza della Commissione degli agenti in materia disciplinare è confermato anche da altre disposizioni del regolamento (quale quella di cui all'art. 5, comma 3, che prevede tale competenza nel caso di abuso della posizione dominante da parte dell'agente).

Non può, pertanto, essere condivisa la tesi - affermata nella decisione della C.A.F. che ha dato origine al presente giudizio ed in quelle precedenti da essa richiamate - che si basa su una distinzione tra le infrazioni commesse dagli agenti - quelle alle disposizioni del regolamento loro proprio e quelle all'ordinamento generale della Federazione - distinzione che, se poteva trovare qualche riscontro nel precedente regolamento, è del tutto priva di fondamento, come si è detto, alla luce di quello attuale.

Del resto, la separatezza tra il sistema giustiziale proprio degli agenti e quello “ordinario” previsto per i tesserati è dimostrato anche da altre disposizioni del regolamento degli agenti: quella di cui all'art. 19, che dispone che “il calciatore ... è soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.....”; quella di cui all'art. 20, che prevede, a carico delle società che commettono violazioni del regolamento, sanzioni da applicarsi “ da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.” (1° alinea) e “da parte dei competenti Organi di Giustizia della F.I.G.C.”(2° alinea), nonché quella di cui all'art. 23, dove, al comma 4, per la violazione della c.d. clausola compromissoria, è fatto salvo, per i soli tesserati, il disposto dell'art. 27 della Statuto federale, ed è prevista, per gli agenti, la sospensione dall'albo, che rientra fra le sanzioni indicate dall'art. 17, la cui applicazione - come si è detto - è attribuita alla Commissione degli agenti dall'art. 18.

Tutte le richiamate disposizioni valgono a dimostrare che il regolamento ha avuto ben presente la distinzione tra la competenza degli ordinari organi di giustizia sportiva della

Federazione e l'apposita Commissione degli agenti di calciatori e, laddove ha inteso affermare la competenza dei primi, lo ha fatto espressamente.

Di fronte a questo complesso, articolato sistema è privo di rilievo il richiamo all'art.21 del nuovo regolamento, che fa salve le norme federali, statutarie, *etc.* e le relative sanzioni, applicabili in via concorrente con quelle previste dal regolamento stesso: trattasi, infatti, di una norma di chiusura, di carattere generale, che non vale certo a scalfire la specialità delle disposizioni appositamente dettate per gli agenti per particolari settori o aspetti.

Inoltre, la circostanza che gli agenti di calciatori non siano stati inclusi fra i tesserati della Federazione, pur se di per sé non decisiva ai fini in questione, vale tuttavia a dimostrare - anche alla luce dei lavori preparatori del nuovo regolamento - l'intento di riservare ad essi uno *status* particolare, distinto da quello degli altri soggetti dell'ordinamento federale, per cui ben si giustifica la previsione di un apposito sistema giustiziale.

Con riguardo al quale va, da ultimo, rilevato che il nuovo regolamento - innovando il precedente sistema, secondo il quale le decisioni della Commissione procuratori sportivi erano impugnabili con ricorso gerarchico improprio alla Commissione stessa in seduta plenaria - ha previsto espressamente (art. 18, comma 5) l'impugnazione delle decisioni della Commissione degli agenti di calciatori innanzi alla Commissione di Appello Federale, in tal modo stabilendo un opportuno raccordo tra il sistema giustiziale speciale e quello ordinario e riservando all'organo di vertice di quest'ultimo sistema - anche a garanzia della uniforme applicazione della normativa federale - la potestà di giudicare in via definitiva delle violazioni commesse dagli agenti di calciatori.

5. In definitiva, la Corte federale ritiene che la giurisdizione in ordine ad ogni tipo di violazione da parte degli agenti di calciatori sia attribuita in via esclusiva alla Commissione agenti di calciatori.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come sopra proposta, dichiara la competenza esclusiva della Commissione agenti di calciatori.

.....

2. ISTANZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. IN ORDINE AL NUOVO TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI SUSSEGUENTE A RISOLUZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO CONTRATTUALE PER RECESSO UNILATERALE

Con ricorso del 9 luglio 2002, la Ternana Calcio S.p.A. esponeva che il precedente 20 giugno la Commissione Tesseramenti aveva dichiarato irricevibile la richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti, in merito ai tesseramenti dei calciatori Antonio Langella e Marek Kozminski, rispettivamente da parte delle società Cagliari Calcio S.p.A. e Ancona Calcio S.p.A., militanti nello stesso Campionato di Serie B cui essa partecipava.

La Ternana Calcio dubitava della validità dei tesseramenti in quanto avvenuti nel corso della medesima stagione nella quale i calciatori avevano risolto unilateralmente il vincolo che li legava ad altre società professionistiche, e ciò in violazione dell'art. 117, 6° comma, delle N.O.I.F..

Alla luce della decisione di irricevibilità - per difetto dei presupposti di cui all'art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il profilo che la concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente aveva esaurito il procedimento amministrativo di tesseramento - pronunciata dalla Commissione Tesseramenti, contro la quale riconosceva di non aver proposto impugnazione, la ricorrente chiedeva a questa Corte pronuncia interpretativa dell'art. 117, 6° comma citato.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella prospettiva resa palese dalla presente richiesta di interpretazione, il fine in concreto perseguito dalla ricorrente è quello di recuperare la preclusione all'impugnazione contro la decisione della Commissione Tesseramenti attraverso una pronuncia di questa Corte dagli effetti sostanzialmente coincidenti con quelli rescindenti che si sarebbero potuti conseguire con tale impugnazione (e ciò a prescindere dalla questione della sussistenza o meno della legittimazione all'impugnativa in capo alla società Ternana, la quale, pur avendo un interesse indiretto, era sostanzialmente terza rispetto alla vicenda che coinvolgeva i suddetti calciatori e le rispettive società). Invero il ricorso non si limita a postulare una pronuncia che, in via generale ed astratta, attribuisca alla norma, della cui interpretazione si tratta, la portata e gli effetti che le sono propri, ma pretende, attraverso l'antecedente logico dell'interpretazione nel senso da essa fatto valere (e non in modo perplesso, come si richiederebbe in casi del genere, ma soggettivamente certo), di rimuovere le conseguenze sfavorevoli della sostanziale conferma della validità dei tesseramenti di cui si parla.

Ora, è evidente che si tratta di una richiesta che mira ad eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottosi nell'Ordinamento federale e, quindi, a stravolgere la natura solo sussidiaria del ricorso a questa Corte ai sensi dell'art. 32, 5° comma, dello Statuto per la tutela di diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale.

In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Per i suesposti motivi, la Corte federale, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, lo dichiara inammissibile ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

.....

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULLE ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonorati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come di seguito riportato:

calciatrice Onorato Maria Assunta

- vista l'istanza della calciatrice Onorato Maria Assunta, alla quale è stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 30.9.2003 per comportamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro della gara Podgora Chiesuola Carso/COR Calcio del 30.1.2000;
- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del

comportamento della Onorato successivo alla gara, quale risulta dal rapporto dell'Arbitro;
esprime **parere favorevole** per la concessione dell'invocato provvedimento.

* * * * *

calciatore Bozzo Carmelo

- vista l'istanza inoltrata al Presidente federale dal calciatore Bozzo Carmelo volta ad ottenere un provvedimento di grazia in riferimento alla squalifica fino al 30.06.2003 inflittagli per il comportamento aggressivo tenuto nei confronti dell'arbitro della gara disputata a Trani il 9.6.2001, nelle file del Cosenza Calcio Forense, nell'ambito del Campionato Nazionale Forense;
- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché della effettiva gravità dell'infrazione commessa;
- considerato che la valutazione di quanto dedotto dall'istante, anche in ordine alla circostanza che il reclamo proposto avverso il provvedimento sanzionatorio non aveva potuto essere esaminato dalla Commissione disciplinare per ragioni procedurali, induce a ritenere il tesserato meritevole del provvedimento di grazia;

ritiene di esprimere **parere favorevole** per la concessione dell'invocato beneficio.

* * * * *

tesserati diversi

Ferrigno Massimiliano, Iorio Francesco, Pecchia Ennio,
Cannistrà Fabrizio, Cicciari Massimo, Pinceti Sergio,
Giusti Andrea, Pesce Moreno, Blasi Davide, Rindone
Giancarlo e Pinceti Sergio:

**parere sfavorevole in quanto la Corte
non ha ritenuto sussistenti i presupposti
idonei per la concessione dell'invocato
beneficio.**

.....

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 1° agosto 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro